

in italienischer Sprache

Ordnung für die Wahl von Kirchengemeinderäten und Pastoralräten

Wahlordnung/WahlO

Gemeinden 2
Neufassung 1. März 2019

Diözese
ROSENBURG-
STUTTGART

Amtliche Übersetzung
Rechtsverbindlichkeit besitzt nur der deutsche Text

**Regolamento per l'elezione
dei consigli parrocchiali e dei consigli pastorali
Regolamento elettorale (WahlO)**

I Ambito di validità

§ 1 Validità del regolamento elettorale

II PREDISPOZIONE DELLE ELEZIONI

§ 2 Compiti del consiglio parrocchiale in carica

§ 3 Commissione elettorale

§ 4 Liste elettorali

§ 5 Lista elettorale definitiva

III ESECUZIONE DELLE ELEZIONI

§ 6 Date delle elezioni, seggio elettorale, durata della votazione, votazione

§ 7 Ufficio elettorale di sezione

§ 8 Elenco degli elettori

§ 9 Operazioni di voto

§ 10 Votazione personalmente presso il seggio elettorale

§ 11 Votazione generale per corrispondenza

§ 12 Votazione per corrispondenza su richiesta

IV RATIFICA DEL RISULTATO ELETTORALE

§ 13 Scrutinio

§ 14 Ratifica degli eletti

V CLAUSOLE FINALI

§ 15 Entrata in vigore

**Regolamento per l'elezione
dei consigli parrocchiali e dei consigli pastorali
Regolamento elettorale (WahlO)**

I AMBITO DI VALIDITÀ

§ 1

Validità del regolamento elettorale

Questo regolamento elettorale vale per l'elezione dei consigli parrocchiali della diocesi di Rottenburg-Stuttgart. Trova corrispondente applicazione per l'elezione di consigli pastorali delle comunità per cattolici di altra madrelingua (§ 3 del Regolamento delle parrocchie (KGO)).

II PREDISPOZIONE DELLE ELEZIONI

§ 2

Compiti del consiglio parrocchiale in carica

La preparazione e l'esecuzione dell'elezione del consiglio parrocchiale è di competenza del consiglio parrocchiale attualmente in carica. Ciò contempla anche la tempestiva informazione della parrocchia e la nomina della commissione elettorale.

Il consiglio parrocchiale decide 6 mesi prima delle elezioni riguardo

- al numero di seggi nel consiglio parrocchiale (§ 23 capoverso 1 del Regolamento delle parrocchie (KGO)),
- all'adozione di un "unechte Teilortswahl"
- alla modalità di espressione del voto, soprattutto riguardo alla questione, se viene tenuta una votazione generale per corrispondenza o una votazione per corrispondenza su richiesta.

In casi eccezionali, il consiglio parrocchiale ha la facoltà, fino a otto settimane prima delle elezioni, di correggere una tantum il numero dei seggi.

§ 3

Commissione elettorale

(1) Al più tardi sei mesi prima della data delle elezioni il consiglio pastorale nomina una commissione elettorale. A questa spetta la gestione e la direzione dell'elezione dei consigli parrocchiali, la stesura della lista elettorale, la nomina degli uffici elettorali di sezione e la ratifica del risultato elettorale.

Il consiglio parrocchiale la nomina della commissione elettorale quest'ultima elegge il/la presidente della commissione elettorale, un/una vice-presidente e tre altri componenti della stessa.

(2) Possono far parte della commissione elettorale anche membri del consiglio parrocchiale in carica. Il/la presidente nomina fra gli altri componenti un/una segretario/a. Coloro che sono membri della commissione elettorale non possono candidarsi alle elezioni.

(3) Il presidente o il/la presidente eletto/a del consiglio parrocchiale vincola il/la presidente della commissione elettorale e questo/a gli altri membri, per stretta di mano, al coscienzioso adempimento del proprio compito.

(4) Per il modus operandi della commissione elettorale trovano corrispondente applicazione le direttive del Regolamento delle parrocchie (KGO) per il consiglio parrocchiale (§§ 44 - 63 del KGO).

§ 4

Liste elettorali

I membri del consiglio parrocchiale aventi diritto al voto sono da informare, al più tardi dieci settimane prima della data delle elezioni, tramite avviso in occasione delle funzioni religiose e con altre modalità secondo le consuetudini locali, che hanno la possibilità, fino a sette settimane prima del voto (data di scadenza del termine di presentazione), di sottoporre liste elettorali alla commissione elettorale, a condizione che siano soddisfatte le seguenti premesse:

1. Le liste elettorali possono essere presentate da membri della comunità parrocchiale aventi diritto al voto.
Una lista necessita di essere sottoscritta da almeno cinque membri della comunità parrocchiale aventi diritto al voto.
In caso di “voto su base pseudo-circoscrizionale” (§ 23 capoverso 2 del Regolamento delle parrocchie (KGO)) distretti o circoscrizioni elettorali possono presentare proprie liste elettorali; trovano corrispondente applicazione la frase 1 e la frase 2.
2. Ogni membro della comunità parrocchiale aventi diritto al voto può sottoscrivere solo una lista elettorale, allegando alla firma il proprio indirizzo per esteso. I candidati non possono sottoscrivere la lista elettorale che riporta il loro nome.
3. Una lista elettorale può contenere al massimo tanti candidati, quanti sono i membri eletti nel finora consiglio parrocchiale.
4. Alla lista elettorale sono da allegare i consensi scritti dei rispettivi candidati. Questi possono essere presentati anche in un secondo tempo, entro la pubblicazione della lista elettorale definitiva.

§ 5

Lista elettorale definitiva

- (1) Una volta scaduto il termine di presentazione ai sensi del § 4 frase 1, la commissione elettorale compila la lista elettorale definitiva. È suo compito verificarne l'eleggibilità. Nel caso in cui non sia possibile da parte della commissione elettorale dirimere eventuali dubbi riguardo all'eleggibilità, la decisione in merito viene presa dalla Sorveglianza vescovile (§ 26 capoverso 3 del Regolamento delle parrocchie (KGO)).
- (2) Le liste elettorali pervenute devono comprendere almeno due candidati in più rispetto ai membri, che sono da eleggere nel consiglio parrocchiale. Nella misura in cui non sia così, la commissione elettorale deve cercare di aggiungere, a titolo integrativo, altri nominativi alla lista elettorale definitiva,

così da conseguire tale numero. La lista elettorale definitiva deve, tuttavia, comprendere almeno tanti candidati, quanti sono i membri da eleggere. Qualora non fosse così, la commissione elettorale constata, che non può aver luogo un'elezione.

- (3) Se parrocchie che contano fino a 1.500 cattolici e non sono in grado di soddisfare tali premesse, possono adottare un sistema di voto non vincolato, se almeno tre sono le candidature presentate. L'adozione di un voto non vincolato ai candidati proposti è da notificare al Decano, prima che venga resa pubblica secondo § 5 capoverso 9.
- (4) La commissione elettorale può, oltre ad una eventualmente necessaria integrazione, inserire anche ulteriori candidati nella lista elettorale definitiva. Anche per questi candidati la commissione elettorale ha bisogno loro consenso scritto.
- (5) Nella lista elettorale definitiva i candidati devono essere elencati con cognome e nome in ordine alfabetico, indicandone età, professione e indirizzo.
- (6) In caso di "voto su base pseudo-circoscrizionale" o di formazione di circoscrizioni elettorali (§ 23 capoverso 2 del Regolamento delle parrocchie (KGO)), i candidati sono da elencare all'interno dei distretti o delle circoscrizioni elettorali in ordine alfabetico.
- (7) I candidati di altre parrocchie devono essere contraddistinti con un rispettivo contrassegno.
- (8) Al più tardi quattro settimane prima del voto, deve essere fissata da parte della commissione elettorale la lista definitiva dei candidati e resa pubblica tramite affissione. Questa deve essere, inoltre, pubblicata nel locale bollettino informativo parrocchiale o comunale. La pubblicazione deve contenere i dati conformemente a quanto indicato nel capoverso 5.
- (9) Se ha luogo un voto non vincolato, deve essere in aggiunta segnalato, che possono essere elette anche persone eleggibili, il cui nominativo non è prestampato sulla scheda elettorale.
- (10) Una settimana prima della data delle elezioni, si deve espressamente richiamare l'attenzione sulle elezioni nella modalità solitamente adottata a livello locale.

III ESECUZIONE DELLE ELEZIONI

§ 6

Date delle elezioni, seggio elettorale, durata della votazione, votazione

- (1) Il giorno delle elezioni viene fissato dalla Sorveglianza vescovile in maniera unificata per tutte le comunità della diocesi (§§ 1 e 3 del Regolamento delle parrocchie (KGO)).
- (2) La Sorveglianza vescovile può escludere una comunità dalla partecipazione alle elezioni generali o rifiutarne la partecipazione, qualora ciò sia necessario per motivi pastorali o giuridici.
- (3) La commissione elettorale stabilisce nella parrocchia, o meglio nei distretti o nelle circoscrizioni elettorali il luogo della votazione (seggio elettorale) e fissa l'orario della votazione. La commissione elettorale ha la facoltà di fissare l'inizio della votazione per il giorno precedente la domenica stabilita dalla Sorveglianza vescovile. I locali del seggio all'interno della parrocchia devono restare aperti complessivamente per almeno due ore.
- (4) Gli aventi diritto al voto esprimono il loro voto andando a votare di persona o tramite voto per corrispondenza.
- (5) Le operazioni di voto e lo scrutinio sono pubblici.

§ 7

Ufficio elettorale di sezione

- (1) Per ogni seggio, la commissione elettorale nomina un ufficio elettorale di sezione, preposto a dirigere le operazioni di voto e a determinare il risultato delle elezioni. L'ufficio elettorale di sezione si compone di un/una presidente del seggio, un/una segretario/a e almeno due altri scrutatori.
- (2) Possono far parte dell'ufficio elettorale di sezione anche collaboratori ecclesiastici della comunità parrocchiale non aventi diritto al voto. Il/la presidente del seggio elettorale nomina fra gli scrutatori il/la segretario/a del seggio. Coloro che sono candidati non possono far parte dell'ufficio elettorale.
- (3) In parrocchie con più seggi elettorali, lo stesso ufficio elettorale di sezione può sovrintendere a tutte le operazioni di voto, se gli orari di apertura dei seggi non si sovrappongono.
- (4) In caso di più uffici elettorali di sezione, uno di questi viene definito dalla commissione elettorale quale responsabile per la determinazione del risultato del voto per corrispondenza.
- (5) La commissione elettorale può, al tempo stesso, esercitare i compiti di un

ufficio elettorale di sezione.

- (6) Prima dell'inizio delle operazioni di voto, il/la presidente della commissione elettorale vincola il/la presidente dell'ufficio elettorale di sezione e tutti i suoi membri al coscienzioso adempimento dei loro compiti.
- (7) L'ufficio elettorale di sezione sovrintende al normale e indisturbato svolgimento delle elezioni. Lungo tutta la durata delle elezioni devono, di norma, essere presenti nella sala di votazione tre, o almeno due, membri dell'ufficio elettorale di sezione. Il/la presidente del seggio può anche incaricare un altro membro dell'ufficio elettorale di sezione della direzione delle operazioni di voto.
- (8) Prima dell'inizio della votazione, l'ufficio elettorale di sezione chiude l'urna elettorale, dopo essersi accertato che questa è vuota. Solo dopo la chiusura di tutti i seggi si possono aprire le urne e si può dare inizio allo scrutinio dei voti.
- (9) Nel corso delle operazioni di voto, l'ufficio elettorale di sezione registra i nomi degli aventi diritto al voto e controlla l'inserimento della scheda elettorale nell'urna. In caso di dubbi, ad es. riguardo alla legittimità dell'esercizio del diritto di voto, decide la persona con funzione direttiva all'interno dell'ufficio elettorale di sezione (vedasi capoverso 1 in connessione con capoverso 4).
- (10) L'ufficio elettorale di sezione redige un verbale sullo svolgimento delle operazioni di voto e il risultato dello scrutinio dei voti. Questo deve essere firmato da tutti i membri che hanno espletato la loro attività nel corso delle operazioni di voto.
- (11) Per il modus operandi dell'ufficio elettorale di sezione trovano applicazione le disposizioni del Regolamento delle parrocchie (§§ 44 - 63 del Regolamento delle parrocchie (KGO)).

§ 8

Elenco degli elettori

Tutti gli aventi diritto al voto devono essere registrati in un elenco degli elettori. Ad ogni membro della comunità parrocchiale avente diritto al voto è da notificare un avviso elettorale e, con ciò, comunicare l'inserimento nell'elenco degli elettori. Ogni avente diritto al voto (§ 25 del Regolamento delle parrocchie (KGO)) può esigere la propria iscrizione.

Se nel caso di più seggi sono necessari ulteriori elenchi degli elettori, si possono realizzare delle copie dell'originale. La loro corrispondenza all'originale deve essere confermata tramite annotazione e sigillo della parrocchia.

§ 9

Votazione

- (1) La commissione elettorale compila la scheda elettorale secondo i modelli prescritti. I candidati di altre parrocchie sono da contrassegnare con un'opportuna annotazione. In caso di voto senza vincolo ad una lista elettorale, la scheda elettorale contiene inoltre tante righe libere, quanti sono i membri del consiglio parrocchiale da eleggere.
- (2) Per il voto può essere utilizzata solo questa scheda.
- (3) Gli aventi diritto al voto appongono sulla scheda una croce sui nomi di quei candidati, a cui intendono dare il proprio voto o contrassegnano i loro nomi inequivocabilmente in altro modo. Dispongono pertanto di tanti voti, quanti sono i membri nel consiglio parrocchiale da votare. Non devono necessariamente fare uso di tutti i voti. Ad ogni candidato non può, tuttavia, essere assegnato più di un voto. Se ad un candidato viene assegnato più di un voto, ciò varrà e verrà contato come un unico voto.
- (4) In caso di "voto su base pseudo-circoscrizionale" (§ 23 capoverso 2 del Regolamento delle parrocchie (KGO)), i voti sono da ripartire secondo la quota di seggi rispettivamente spettante ai distretti o alle circoscrizioni elettorali nel consiglio parrocchiale.
- (5) In caso di voto senza vincolo (§ 5 capoverso 3) ad una lista elettorale definitiva, i votanti possono dare il loro voto ad un candidato indicato sulla scheda elettorale o ad un'altra persona eleggibile per il consiglio parrocchiale non indicata sulla scheda elettorale. Essi devono, a tal fine, indicare e rendere identificabile tale persona in maniera inequivocabile sulla scheda elettorale, inserendo per questo almeno nome e cognome sulla scheda elettorale. In caso di omonimia devono essere indicati, ad integrazione, altri elementi distintivi.

§ 10

Votazione personalmente presso il seggio elettorale

- (1) Il/la avente diritto al voto riceve la scheda elettorale nella sala della votazione, qualora non abbia già ricevuto la scheda unitamente alla documentazione per il voto per corrispondenza. Egli/ella si reca con questa al luogo disposto per la votazione segreta, compila la scheda elettorale e la ripiega in modo tale che il voto non sia riconoscibile. Dopo di che, l'avente diritto al voto si avvicina al tavolo dell'ufficio elettorale di sezione e consegna l'avviso elettorale. Se non è in grado di esibire un avviso elettorale, l'elettore/elettrice deve dimostrare in forma appropriata la propria identità. Una volta constatato il diritto al voto, l'avente diritto al voto inserisce la scheda elettorale ripiegata nell'urna. L'avvenuta votazione deve essere

annotata da parte di un membro dell'ufficio elettorale di sezione sull'elenco degli elettori.

- (2) In parrocchie con più seggi, l'avente diritto al voto può decidere da sé, in quale di questi votare. Se in una tale parrocchia l'elettore/elettrice non è in grado di esibire un avviso elettorale, egli/ella deve presentare una dichiarazione, compilandone il testo secondo un prefissato modello, di aver fatto uso una sola volta del proprio diritto di voto.
- (3) Aventi di diritto al voto impediti nell'esercizio del voto possono usufruire dell'aiuto di una persona di fiducia. In questo caso, la persona di fiducia può contrassegnare la scheda elettorale solo secondo la dichiarata volontà dell'avente diritto.

§ 11

Votazione generale per corrispondenza

- (1) Se ha luogo una votazione generale per corrispondenza, viene recapitata agli aventi diritto al voto la seguente documentazione:
 - avviso elettorale e dichiarazione sostitutiva di giuramento per voto per corrispondenza
 - scheda elettorale
 - busta per scheda elettorale
 - busta esterna per la spedizione del voto per corrispondenza
- (2) L'elettore/elettrice per corrispondenza
 - compila personalmente la scheda elettorale,
 - inserisce la scheda elettorale compilata nella busta per la scheda elettorale e chiude quest'ultima,
 - sottoscrive la dichiarazione sostitutiva di giuramento per voto per corrispondenza con indicazione di luogo e data,
 - inserisce nella busta per la spedizione del voto per corrispondenza la busta contenente la scheda elettorale, insieme con la dichiarazione sostitutiva di giuramento per voto per corrispondenza firmata sul retro dell'avviso elettorale,
 - chiude la busta per la spedizione del voto per corrispondenza,
 - consegna il plico del voto per corrispondenza, a mezzo posta o in altro modo, al/alla presidente della commissione elettorale tramite l'ufficio parrocchiale competente, il cui indirizzo è riportato sulla busta per la spedizione del voto per corrispondenza, o
 - fa consegnare il plico del voto per corrispondenza, al più tardi il giorno delle elezioni entro lo scadere dell'orario di votazione, al/alla presidente della commissione elettorale.
- (3) Trova corrispondente applicazione il § 10 capoverso 3. La persona di

fiducia firma in questo caso la dichiarazione sostitutiva di giuramento per voto per corrispondenza.

(4) I plichi del voto per corrispondenza, che giungono fino allo scadere dell'orario ammesso per la votazione, vengono custoditi chiusi e come riservati sotto chiave dal/dalla presidente della commissione elettorale. Il/la presidente della commissione elettorale annota sui plichi del voto per corrispondenza, che giungono dopo lo scadere dell'orario ammesso per la votazione, data e ora dell'arrivo. Questi vengono imballati non aperti e custoditi dall'ufficio parrocchiale fino al momento della distruzione (§14 capoverso 6).

(5) Il risultato del voto per corrispondenza viene determinato insieme al risultato della votazione di persona presso il seggio. Il/la presidente della commissione elettorale consegna all'ufficio elettorale di sezione competente i plichi del voto per corrispondenza, pervenuti entro lo scadere dell'orario ammesso per la votazione, immediatamente dopo questo. Si può procedere allo spoglio per la convalida dei plichi del voto per corrispondenza già prima dell'inizio dell'orario di votazione in una seduta pubblica dell'ufficio elettorale di sezione. Per far questo si procede come segue:

- apertura dei plichi del voto per corrispondenza pervenuti,
- estrazione dell'avviso elettorale con dichiarazione sostitutiva di giuramento per voto per corrispondenza,
- nella misura in cui non sussistano riserve, registrazione degli elettori per corrispondenza nell'elenco degli elettori e inserimento nell'urna elettorale della busta contenente la scheda elettorale chiusa.

Qualora lo spoglio dei plichi del voto per corrispondenza avvenga solo una volta scaduto l'orario ammesso per la votazione, occorre prima verificare, se per l'elettore/elettrice indicato/a sull'avviso elettorale è già registrata un'annotazione di avvenuta votazione, che escluda la convalida del plico del voto per corrispondenza.

(6) Plichi del voto per corrispondenza sono da ricusare, quando

- non è allegato alcun avviso elettorale,
- manca la dichiarazione sostitutiva di giuramento per il voto per corrispondenza,
- alla busta per la spedizione, che dovrebbe contenere il voto per corrispondenza non è allegata una busta con la scheda elettorale,
- è già registrata l'avvenuta votazione di persona presso il seggio.

I mittenti di plichi del voto per corrispondenza ricusati non vengono contati come elettori; i loro voti valgono come non assegnati. I plichi del voto per corrispondenza ricusati sono da allegare chiusi alla documentazione e al materiale elettorale.

§ 12

Votazione per corrispondenza su richiesta

- (1) Se non ha luogo una votazione generale per corrispondenza, gli aventi diritto al voto ricevono, su richiesta, un avviso elettorale per il voto per corrispondenza. Questa richiesta può essere avanzata fino alle ore 12 dell'ultimo venerdì prima della votazione, per iscritto o di persona presso l'ufficio parrocchiale. Per la richiesta ci si deve avvalere dell'avviso elettorale.
- (2) Una volta verificato il diritto al voto vengono inviati o consegnati al/alla richiedente i seguenti documenti:
 - certificato elettorale per voto per corrispondenza,
 - scheda elettorale,
 - busta per la scheda elettorale,
 - busta per la spedizione del voto per corrispondenza.
- (3) Il rilascio di un certificato elettorale per voto per corrispondenza è da annotare nell'elenco degli elettori. Con ciò la votazione è solo possibile con il certificato elettorale per voto per corrispondenza.
- (4) Per il resto valgono le disposizioni del § 11 capoversi da 2 a 5. Al posto dell'avviso elettorale con dichiarazione sostitutiva di giuramento per voto per corrispondenza subentra il certificato elettorale per voto per corrispondenza.
- (5) Se un/una avente diritto al voto desidera tuttavia esercitare il proprio diritto di voto, votando di persona presso il seggio anziché per corrispondenza, egli/ella deve esibire il certificato elettorale per voto per corrispondenza al posto dell'avviso elettorale.

IV RATIFICA DEL RISULTATO ELETTORALE

§ 13 Scrutinio

- (1) Una volta trascorso l'orario di voto e conclusasi l'ammissione e la convalida dei plichi per il voto per corrispondenza (§ 11 capoverso 5), l'ufficio elettorale di sezione rileva il risultato elettorale. Se nelle parrocchie sono stati fissati in più seggi diversi orari di apertura, si può dare inizio allo scrutinio solo al termine degli orari di apertura di tutti i seggi.

L'ufficio elettorale di sezione apre l'urna. Conta le schede consegnate e le buste delle schede elettorali non aperte del voto per corrispondenza e confronta il loro numero con il numero delle annotazioni di avvenuto voto nell'elenco degli elettori per la votazione presso il seggio e per la votazione generale per corrispondenza o il numero di certificati elettorali per voto per corrispondenza pervenuti in caso di votazione per corrispondenza su richiesta.

Successivamente vengono contate le buste con le schede elettorali, vengono estratte le schede elettorali e unite alle schede della votazione effettuata di persona presso il seggio.

- (2) Schede nulle sono quelle,
- sulle quali sono state contrassegnate come prescelte più persone di quante ne siano da votare come candidati,
 - che contengono un contenuto offensivo o qualcosa che rimandi alla persona del votante o una riserva indirizzata non solo contro singoli candidati o se nella busta della scheda elettorale si trova un'altra espressione di tale genere,
 - che vengono consegnate invariate.

Viene considerata scheda nulla anche una busta per scheda elettorale vuota.

- (3) Nel caso di voto senza vincolo ad una lista elettorale definitiva (§5 capoverso 3) sono nulli i voti, per cui il nome della persona indicata come prescelta per essere eletta sulla scheda non è leggibile o la persona eletta non può essere inequivocabilmente identificata.
- (4) Nel caso di "voto su base pseudo-circoscrizionale" (§ 23 capoverso 2 del Regolamento delle parrocchie (KGO)), se su una scheda elettorale sono contrassegnati come prescelti per essere eletti in una circoscrizione di abitanti più candidati di quanti ne siano lì da eleggere, i voti per tutti i candidati di questa circoscrizione di abitanti sono nulli, tuttavia non l'intera scheda in sé.
- (5) Schede, sulle quali vengono contrassegnate come prescelte meno persone

di quante ne siano da votare come membri del consiglio parrocchiale, sono valide.

- (6) Se ad un/una candidato/a viene assegnato più di un voto, questi valgono solo come un unico voto (vedasi § 9 capoverso 3).
- (7) Il numero delle schede nulle è da annotare nel verbale.
- (8) Schede elettorali su cui la preferenza per i candidati è contrassegnata in maniera da far insorgere dubbi vengono inizialmente scartate e messe da parte. Sulla loro validità decide l'ufficio elettorale di sezione, prima della chiusura dello scrutinio. Queste schede devono essere numerate in ordine progressivo e allegate al verbale delle operazioni di voto.
- (9) L'ufficio elettorale di sezione prende le proprie decisioni, operazione a cui devono partecipare almeno tre membri, all'unanimità. A parità di voti decide il voto del/della presidente del seggio o del/della suo/a vicepresidente.
- (10) Se la verifica e il conteggio delle schede non possono avvenire subito dopo la votazione e non senza interruzione, tutta la documentazione e il materiale elettorale devono essere custoditi sotto chiave. Il/la presidente rende noto quando verrà continuato lo scrutinio.
- (11) L'ufficio elettorale di sezione constata il temporaneo risultato elettorale per il proprio seggio.
- (12) L'andamento delle operazioni di voto, il risultato dello scrutinio e le decisioni dell'ufficio elettorale di sezione sono da fissare nell'apposito verbale. Il verbale delle operazioni di voto deve essere firmato da tutti i membri dell'ufficio elettorale di sezione. Successivamente l'ufficio elettorale di sezione confeziona in plichi separati rispettivamente
 - le schede elettorali valide,
 - le schede elettorali nulle e
 - i certificati elettorali pervenuti.Sigilla i singoli pacchetti, li contrassegna con l'indicazione del rispettivo contenuto e li consegna unitamente al verbale alla commissione elettorale.

§ 14

Ratifica degli eletti

(1) La commissione elettorale verifica, sulla base dei verbali delle operazioni di voto, lo scrutinio dei voti, nonché le decisioni dell'ufficio elettorale di sezione e sancisce definitivamente l'esito delle elezioni.

Sono eletti, nell'ordine in base al numero dei voti, tanti candidati, quanti ne sono da eleggere per il consiglio parrocchiale. A parità di numero di voti l'elezione avviene per estrazione a sorte. In caso di "voto su base pseudo-circoscrizionale", i seggi vengono ripartiti fra i candidati, secondo l'ordine in base al numero dei voti, separatamente per ogni distretto o circoscrizione elettorale.

(2) In caso di voto senza vincolo (§ 5 capoverso 3) sono da tenere in considerazione le persone integrate dagli elettori, nella misura in cui queste abbiano ricevuto più di cinque voti.

(3) La comunicazione pubblica del risultato elettorale deve avvenire senza indugio tramite affissione e nella modalità conforme alle consuetudini locali.

(4) Il comunicato del risultato elettorale deve contenere i seguenti dati:

- numero degli aventi diritto,
- numero dei votanti,
- numero delle schede valide e nulle,
- numero delle schede valide complessivamente consegnate,
- i nomi degli eletti con il relativo numero di voti ottenuti,
- i nomi dei membri sostitutivi, nell'ordine in base al numero dei voti ricevuti,
- dove ed entro quale termine si può avanzare ricorso contro l'esito elettorale.

Una volta constatato il risultato elettorale, sono da inoltrare all'ufficio del decanato, ancora la sera stessa della votazione, al più tardi fino alle ore 24.00, i dati necessari al decanato e all'ordinariato vescovile di una prima valutazione della votazione (statistica).

Nel caso di un voto senza vincolo (§ 23 capoverso 2 del Regolamento delle parrocchie (KGO)), il risultato può essere reso pubblico solo dopo l'avvenuto consenso degli eletti.

(5) Il verbale delle operazioni di voto è da inoltrare, una volta scaduto il termine per il ricorso, all'ufficio del decanato. A seguito della verifica e della sottoscrizione, il decano lo rispedisce poi in originale di ritorno all'ufficio parrocchiale.

(6) Fino a dopo la verifica da parte del decano e lo scadere del termine per l'avanzamento del ricorso secondo § 28 del Regolamento delle parrocchie

(KGO), tutta la documentazione e il materiale elettorale sono da custodire sotto chiave. Quando tale termine è scaduto senza impugnazione delle elezioni, questi, ad eccezione del verbale delle operazioni di voto, vengono distrutti. Se le elezioni vengono impuginate, questi vengono, sino alla relativa sentenza, custoditi sotto chiave e successivamente distrutti.

V CLAUSOLE FINALI

§ 15

Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore dal 1° marzo 2019 al posto del finora Regolamento per l'elezione dei consigli parrocchiali del 1° marzo 2014 (BO-Nr. 1149 – 12.03.14, KABl. 58 [2014] 291).

Rottenburg, li 22 gennaio 2019

+ Dr. Gebhard Fürst
Vescovo di Rottenburg-Stuttgart